



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d'Enza

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016 - 2018

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 48 in data 30 marzo 2016

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2016

A cura del Servizio finanziario

PREMESSA

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: Previsto dalla legge entro il 31 / 12 dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce; per l'esercizio 2016 il Governo ha operato differimenti del termine, con

- Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.254 del 31/10/2015) avente ad oggetto "differimento al **31 marzo 2016** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti locali";
- Decreto Ministero dell'interno 1/3/2016 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7/3/2016 n. 55*) avente ad oggetto "Ulteriore differimento **dal 31 marzo al 30 aprile 2016** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016"

entro lo stesso termine dovranno essere deliberate le aliquote di tutti i tributi ed eventuali regolamenti tributari.

TERMINI PER APPROVARE LE TARIFFE:E ALIQUOTE TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 1 c. 169 della l. nr. 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31.07.2016 (ART. 193 DEL TUEL) – Tuttavia, per l'esercizio 2016, in vigenza del "blocco" delle manovre tributarie qualora comportino maggior onere a carico dei contribuenti, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge 208/2015 sospende la possibilità di aumentare l'imposizione fiscale per l'esercizio 2016), tale facoltà è (di fatto) esercitabile solo con riferimento al prelievo sui rifiuti (TARI).

Si precisa che, con riferimento a quest'ultima imposta, ad oggi non sono ancora pervenuti da parte dell'Agenzia territoriale competente (ATERSIR) i Piani Finanziari approvati; pertanto la gestione avviene sulla base dei dati valevoli per l'esercizio 2015.

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Dal 2015 si è praticamente conclusa la fase sperimentale prevista dal suddetto decreto durata 3 anni della quale il Comune di Montecchio Emilia ha fatto parte dall'esercizio 2014 (deliberazione di G.C n. 117 del 30.09.2013 – ammissione alla sperimentazione con DM 15/11/2013).

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

In materia di bilanci e contabilità, l'ente locale opera con riferimento alle seguenti principali normative (e loro successive modificazioni ed integrazioni):

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

oltre alle norme riguardanti gli enti locali contenute nelle leggi di stabilità / Leggi finanziarie (se tutt'ora vigenti), ed ai Decreti legge intervenuti in materia:

- n. 78/2015 pubblicato in GU n. 140 del 19/06/2015 (SO n. 32),
- n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122 del 30 luglio 2010;
- n. 138/2011 – convertito con modificazioni nella legge 188/2011;
- n. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge 44/2012;
- n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;
- n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132);
- n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).

MISURE EQUILIBRI DI BILANCIO:

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE:

- per effetto della nuova disposizione (comma 737 della legge di stabilità 2016) è previsto che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possano essere utilizzati per una quota pari al cento per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche.

L'ente ha utilizzato oneri di urbanizzazione per l'equilibrio di parte corrente per € 250.000,00 negli esercizi 2016 e 2017, che rappresenta circa il 75% del gettito previsto in bilancio

VINCOLI DI PATTO DI STABILITA' INTERNO:

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Le note parlamentari hanno precisato che le nuove norme *"dovrebbero applicarsi al bilancio approvato nel 2016 per l'anno successivo e, quindi, a decorrere dall'anno 2017"*.

Le regioni, province e i Comuni (a prescindere dal numero di abitanti) sono soggetti al patto di stabilità interno e devono iscrivere in bilancio le previsioni in misura tale da conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

Al fine di verificare la coerenza al bilancio deve essere allegato il prospetto contenente le previsioni di competenza aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'ente ha rispettato il limite disposto per il raggiungimento del patto di stabilità per l'esercizio 2015, come debitamente certificato.

Con circolare n. 5 del 10.02.2016 sono state illustrate le nuove regole che disciplinano il patto di stabilità dall'esercizio 2016.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità (per il solo anno 2016) di

considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato (al netto della quota rinveniente da indebitamento) facilitata nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Va inoltre precisato che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali, sia nazionale che regionale; ciò significa che il pareggio deve essere raggiunto considerando anche eventuali peggioramenti "da restituire" in quanto corrispondenti a spazi di obiettivo ricevuti negli esercizi precedenti. Sono ancora confermati, quale forma di flessibilità, i corrispondenti meccanismi: i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

Sono previsti anche "abbattimenti" per le iniziative governative di attenzione alle scuole; su questa possibilità l'Ente ha provveduto a trasmettere apposita richiesta.

Nella tabella allegata al bilancio di previsione, l'obiettivo 2016 - 2018 è stato rideterminato per effetto delle disposizioni che:

- Prevedono di escludere lo stanziamento di previsione degli accantonamenti a titolo di fondo crediti dubbia e difficile esazione;
- Obbligano a peggiorare l'obiettivo del 50% degli spazi (solidarietà orizzontale nazionale e regionale) ottenuti negli esercizi precedenti.

PATTI DI SOLIDARIETA'

L'obiettivo di patto dei singoli enti può essere modificato attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali:

- Patto regionale verticale
- Patto regionale orizzontale
- Patto nazionale orizzontale

mediante i quali gli enti territoriali possono cedere / richiedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità, con un meccanismo di retrocessione (50% cadauno nei due esercizi successivi al beneficio) degli spazi ceduti / acquisiti negli esercizi futuri.

Gli istituti sopra elencati hanno tappe scadenzate durante l'arco dell'esercizio; alcuni sono di prossima concretizzazione.

PENALI in caso di mancato raggiungimento del limite del patto di stabilità 2016:

Il comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo di solidarietà comunale** per i comuni in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato
- b) l'ente **non può impegnare spese correnti**, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni imputati all'anno precedente a quello di riferimento
- c) l'ente **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**;
- d) l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione; È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione
- e) l'ente **è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2016 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2017

ALTRE DISPOSIZIONI CORRELATE AL PATTO DI STABILITA'

Come sopra indicato, il comma 713 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

Il riparto avviene sulla base di criteri di priorità stabiliti da DM; siamo in attesa di avere riscontro dell'istanza inviata entro il 01/03/2016.

Sulle altre possibilità ed opportunità, l'ente opererà la relativa istruttoria e procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, ad inoltrare apposita richiesta.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 è stato redatto nel rispetto della normativa sul patto di stabilità

ENTRATE E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE:

Per effetto dell'articolo 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è istituita a decorrere dall'esercizio 2014 la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) composta da:

- Imu dovuta dai possessori di immobili ESCLUSE le abitazioni principali
- Tasi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore per la parte riferiti ai servizi indivisibili dei comuni
- Tari dovuta dall'utilizzatore dell'immobile per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

LIMITE: L'ALiquota MASSIMA DELL'IMU E DELLA TASI NON PUO' ECCEDERE IL LIMITE MASSIMO IMU DEL 10,6 PER MILLE O COMUNQUE L'ALiquota MASSIMA INFERIORE PER DETERMINATE CATEGORIE DI IMMOBILI.

Per nessuna delle categorie catastali il Comune ha applicato l'aliquota massima.

A) IMPOSTE

Le norme della legge di stabilità 2016 hanno sospeso l'efficacia degli aumenti delle tariffe tributarie. Pertanto l'ente dovrà confermare la manovra dell'esercizio 2015.

Le novità apportate, tuttavia, rendono poco raffrontabili i gettiti: a fronte di nuove esenzioni disposte dallo Stato, lo stesso dovrebbe ristorare ai Comuni il mancato gettito.

L'ente ha previsto una forte attività di verifica e di interventi attivi (anche in collaborazione con l'ufficio della riscossione coattiva attivato in Unione val d'Enza) affinché i cittadini siano stimolati a versare regolarmente i tributi dovuti.

1) IMU:

LO SCHEMA DI BILANCIO TIENE CONTO DELL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE INVARIATE, rispetto a quelle 2015.

Le aliquote che la Giunta ha considerato sono quelle già approvate, per lo scorso esercizio, con delibera del consiglio Comunale n. 27 in data 03/06/2015, per quanto compatibili con la modifica della relativa disciplina. Si riassumono:

0,55 per cento

ESENZIONI

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI

(decreto Min. Infrastrutture 22.04.2008)e relative pertinenze.

0,55 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <u>200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
0,55 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.
0,96 per cento	Immobili classificati C/1, D/6, D/8e TERRENI AGRICOLI (non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola).
0,98 per cento	Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.
1,02 per cento	Uffici e studi privati (A/10)
1,05 per cento	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)
1,02 per cento	Aree fabbricabili
0,76 per cento	Immobili classificati D/1 e D/7.
1,00 per cento	<u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u> Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti , ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).

GETTITO DERIVANTE dall'applicazione delle aliquote 2016 come sopra indicate: € 2.894.626,00 (TENUTO CONTO ANCHE dei dati catastali al 31.12.2014 e dei valori di riferimento delle aree edificabili, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti).
Per effetto dell'art. 6 del dl 16/2014 l'Imu è stata iscritta al netto (pari ad € 2.343.326) della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo Comunale di Solidarietà (che ammonta ad € 551.300,00).

E' confermata l'attribuzione allo Stato (che la incassa direttamente) del gettito dei fabbricati di categoria D, pari all'aliquota base (0,76%); la stima del gettito del prelievo fiscale di questi cespiti presenti sul territorio di Montecchio Emilia è poco meno di € 1.300.000,00

2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Disciplinata dal D.Lgs. n. 360/1998:

Dallo scorso esercizio sono state definite le aliquote di addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito, come previsti per l'imposta IRPEF statale ed elevata contestualmente la fascia di esenzione da 7.500 a 12.000 €.

Le proiezioni, sulla base dei dati disponibili nell'anagrafe tributaria del ministero economia e finanze, tengono pertanto conto dei seguenti elementi che si devono intendere confermati (Blocco tributi): conferma di una soglia di esenzione, ad € 12.000,00

conferma di addizionale a scaglioni con le seguenti aliquote:

Scaglione da 0 a 15.000 euro	– Aliquota %: 0,70
Scaglione da 15.00,01 a 28.000 euro	- Aliquota %: 0,75
Scaglione da 28.000,01 a 55.000 euro	- Aliquota %: 0,77
Scaglione da 55.000,01 a 75.000 euro	– Aliquota %: 0,78
Scaglione oltre 75.000 euro	– Aliquota %: 0,80

La fascia di esenzione fino a € 12.000 rende di fatto esenti dall'addizionale comunale all'Irpef un terzo dei contribuenti del Comune di Montecchio Emilia
Gettito previsto € 1.150.000,00.

3) RECUPERO EVASIONE:

- Recupero evasione ICI ed IMU ed anche TASI: € 180.000,00; la previsione tiene conto del recupero da effettuarsi per diverse annualità. L'importo considera che, in caso di evasione IMU, il recupero sarà destinato al Comune anche con riguardo alla quota statale.

- E' previsto di continuare anche con il recupero in via coattiva del mancato pagamento della tassa sui rifiuti (annualità 2013-2014).

- Le previsioni di entrata mantengono la prosecuzione dei pagamenti di recupero di imposta da parte dello stato, spettanti al Comune per le attività di collaborazione nella lotta all'evasione fiscale, per le segnalazioni già inviate in passato e rateizzate da parte dei contribuenti.

B) TASSE

1) TARI: (in sostituzione della TARES 2013 e altre tipologie di prelievo per gestione servizio rifiuti)

In questa fase l'ente è in attesa della definizione dei Piani Finanziari da parte di Atersir.

Gli importi inseriti a bilancio saranno rivisti non appena perverranno le informazioni ed i dati formalizzati dall'Agenzia regionale.

Di conseguenza saranno sottoposte ad approvazione anche le relative tariffe.

2) TASI: introdotta per effetto dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 a partire dal 01.01.2014.

Sono esenti dall'applicazione del tributo:

✓ I terreni agricoli

✓ Gli immobili posseduti dallo stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Si applicano inoltre le esenzioni previste per la TARI ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere b-c-d-e-f-i del d.lgs. n. 504/1992

Dal 2016 sono esenti anche le abitazioni principali (trasferimento statale sostitutivo)

a) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

b) Per effetto dell'art. 2 comma 1 del dl. 16/2014 sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

d) L'ente ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge n. 147/2013 deve individuare i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

la destinazione alla copertura (anche parziale) dei seguenti servizi indivisibili:

	quota coperta TASI
quota parte dei servizi	
✓ SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	160.000,00
✓ SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza)	113.000,00
✓ SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA	35.227,00
	<u>308.227,00</u>

Per l'esercizio 2016, l'ente deve mantenere le aliquote 2015 (ove applicabili).

L'entrata prevista è pari ad € 308.227,00 ricavata dall'applicazione delle seguenti aliquote

Fabbricati rurali ad uso strumentale e cosiddetti "immobili merce"	1,00 per mille
Fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7	2,40 per mille
ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI	0,0 per mille

c) ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

1) **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO CON LA LEGGE N. 228/2012:** Gettito previsto € 973.450,00, per effetto delle variabili legate alle norme sui tributi locali.

Ad oggi le spettanze non sono pubblicate in via ufficiale ed il Ministero si è riservato il termine del 30 aprile per rendere noti i valori.

ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO

Il Comune attende, previsti nella voce "trasferimenti", altri ristori che riguardano:

Quota a ristoro minori entrate IMU 2015 per effetto dell'esenzione fabbricati merce previsti dal DL 102/2013 e Legge 147/2013 art. 1 comma 707;

Quota a ristoro minori entrate da addizionale comunale all'IRPEF legata ad agevolazioni statali sui redditi

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1) Le previsioni tengono conto delle tariffe dei servizi comunali e di quelle per servizi a domanda individuale di cui alla delibera n. 49 in data 29/05/2015. Le relative previsioni complessive di gettito sono state effettuate dai direttori dei competenti settori. La Giunta ha confermato la spinta verso iniziative ed obiettivi volti ad un forte impegno a monitorare l'andamento della riscossione effettiva rispetto a quanto giuridicamente dovuto, essendo il miglioramento della capacità di riscossione elemento rilevante sia ai fini degli obiettivi del patto di stabilità, sia per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esazione

2) **PROVENTI CDS.**

Con il trasferimento della funzione di polizia Municipale all'Unione val d'Enza tutta la relativa gestione è passata in capo all'unione stessa; le previsioni prevedono il trasferimento dell'Unione Val d'Enza pari ad € 40.000,00 circa (con pari importo in uscita) al fine di evidenziare il rispetto di destinazione vincolata della quota parte delle entrate.

Con deliberazione di G.C. in data odierna è approvata la destinazione dei proventi per infrazione al codice della strada ai sensi e nel rispetto dell'art. 208.

SPESA CORRENTE

1. LIMITI DI SPESA

Lo schema di bilancio tiene conto dei limiti fissati da norme statali per talune tipologie (DL 78/2010 – artt 5 e seguenti – DL 69/2013 - art. 1 DL 101/2013 – artt. 14 e 15 DL 66/2014). :

- Studi, ricerche, consulenze
- Spese di rappresentanza
- Pubbliche relazioni, mostre, pubblicità
- Corsi di formazione
- Spese per missioni e trasferte dei dipendenti
- Spese di gestione autovetture
- Spese per acquisto mobili e arredi (non si applica se destinati all'uso scolastico e dei servizi per l'infanzia – art. 1 c. 141 L. 228/2012).

Non sono previste spese per la concessione di sponsorizzazioni da parte del Comune.

SONO INOLTRE STATI VERIFICATI I SEGUENTI LIMITI

1. ART. 6 C. 3 DLGS. N. 78/2010:

ORGANI COLLEGIALI: REVISORE DEI CONTI : SPESA NON SUPERIORE AGLI IMPORTI RISULTANTI AL 30.04.2010 RIDOTTI DEL 10%. FINO AL 31.12.2015 . Le previsioni di bilancio sono coerenti con il rispetto di tale limite.

La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali sono stati determinati considerando:

- le disposizioni contenute nel dm 119/2000, prendendo anche in considerazione le allegate tabelle per gli eventuali incrementi se ricorrono i presupposti e tenuto conto che gli stessi vanno verificati annualmente, precisando che per effetto del blocco vigente le stesse non sono applicabili;
- l'articolo 1 comma 54 della legge 266/2005 con riduzione obbligatoria e confermata sempre per gli anni successivi (trattasi di norma a regime, si vedano a tal proposito le circolari del ministero dell'interno – dipartimento affari interni e territoriali in data 21/10/2008, 22/10/2008 e 31/10/2008, nonché la deliberazione Sezioni Riunite della Corte dei Conti deliberazione n. 1/CONTR/2012
- art. 76 comma 3 del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) che ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 del TUEL;
- la circolare n. 32 in data 17/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle finanze

Tali indennità sono dimezzate per i lavoratori che non hanno richiesto di fruire dell'aspettative.

2. Art. 5 c. 7 dl. 95/2012 a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di € 7,00.

LIMITI SPESA PERSONALE

RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.296/2006:

" ... 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Contrattazione integrativa

La legge n. 208 del 28/12/2015, c.d. "Legge di stabilità 2016" ha ripristinato dal 1° gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente (art. 1 comma 236) già previsti fino al 31/12/2014 dall'articolo 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Le risorse per il trattamento economico accessorio non possono superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2015. Le previsioni di bilancio della spesa di personale tengono conto di tale normativa.

Limiti assunzioni a tempo indeterminato

In base alle norme contenute nell'articolo 1 commi 228,229 e 234 della legge 208 del 28/12/2015, gli enti che erano soggetti al patto di stabilità (quindi anche gli enti Locali) possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti anni, ad un limite di spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

L'articolo 4 comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'articolo 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 ha inserito "A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle fasce assunzionali riferite al triennio precedente". Tale "triennio precedente" è inteso in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (come stabilito dalla corte dei conti sezione autonomie con deliberazione n. 28/2015).

Rimane fermo il disposto del DL 90/2014 art. 3 (come modificato dal DL 78/2015 – art.4 c.3) contenuto:
... 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Si attesta che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni è operata nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa previsti dalle norme citate.

Limiti assunzioni a tempo determinato (art. 9 comma 28 dl 78/2010)

Pertanto il comune di Montecchio Emilia, che risulta in regola con la riduzione di spesa di personale, è tenuto – con riferimento a questa tipologia di spesa - al rispetto del solo limite della spesa anno 2009.

Nell'anno 2009 il costo complessivamente sostenuto da questo Comune per assunzioni a tempo determinato è stato pari ad Euro 227.778,19.

Nel Bilancio di previsione la spesa per assunzioni a tempo determinato rientra abbondantemente nel tetto sopra esposto, ed è limitata all'ambito dei servizi educativi, anche per garantire il rispetto dei parametri

regionali di rapporto bambini / educatori; è riferita a sostituzioni per assenze di personale con diritto alla conservazione del posto (aspettative, congedi di maternità ecc.), ad assenze per malattia (stima dell'andamento medio ordinario nelle annualità precedenti).

Per i dettagli della facoltà assunzionale, si rinvia alla delibera della programmazione del fabbisogno di personale assunta con atto di Giunta n. 127 in data 18/12/2015, che dà conto della ricognizione delle eccedenze e sovrannumero di personale ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel senso di non sussistenza.

Rinnovo dei contratti di lavoro

La Corte costituzionale con la sentenza 178/2015 della Corte Costituzionale, ha imposto di riavviare i contratti pubblici. Pertanto in previsione dei possibili aumenti contrattuali, sono state previste (come accantonamento) le relative risorse nel bilancio dell'ente.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il limite per il ricorso all'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 267/2000 è pari ad € 2.123.525,00 nei limiti dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertati nel rendiconto 2014. Il suddetto limite risulta elevabile, ai sensi del DL 4/2014 (art. 2 c.3bis) a 5/12 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

Nella missione 60 titolo V non sono previste somme a tale titolo.

Nel corso dell'esercizio 2015 e nel quinquennio precedente l'ente non è ricorso all'anticipazione di cassa. Nonostante alcune criticità relative ai nuovi tributi e allo slittamento dei termini di approvazione del Bilancio, per il momento non si è prevista tale facoltà, anche se non si esclude nel corso dell'esercizio di verificarne la necessità

L'ente con deliberazione di G.C. n. 145 del 01/12/2010 ha approvato le linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009.

Dopo aver rappresentato i dati di bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si rende opportuno specificare più in dettaglio:

- Le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Gli investimenti
- Gli organismi strumentali e le partecipazioni

LE SPESE POTENZIALI E ACCANTONAMENTI

Nella programmazione non sono stati previsti accantonamenti per spese potenziali; lo stadio delle cause attualmente affidate a legali non fanno presagire tale necessità.

Sono invece accantonate (come da principi contabili):

- le spese riferibili all'indennità di fine mandato del Sindaco; l'importo sarà cumulato per ciascun anno fino alla fine della legislatura corrente
- una quota ipotizzata per eventuale rinnovo del CCNL personale dipendente..

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di alcune fra quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi sulla base della SOMMA PONDERATA del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna

tipologia di entrata sulla base di quanto enunciato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Per gli enti l'accantonamento 2016 è consentito nella misura del 55% della misura risultante dall'applicazione dei principi.

L'accantonamento effettivo è quantificato nel prospetto riguardante il fondo di dubbia esigibilità allegato al bilancio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per ciascuna formula (tra quelle ammesse) è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{su Accertamenti esercizio X}}$$

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti.

Fatta questa premessa l'ente ha ritenuto di dover applicare come modalità di calcolo la MEDIA SEMPLICE dei rapporti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo (X+1).

L'ente accantona una quota, tenuto conto di quanto già presente nelle quote vincolate di avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

Sono esclusi dal calcolo quei crediti per i quali sussiste una garanzia per l'ente (es. fidejussione)

La valutazione è stata effettuata in via separata per la TARI (la somma accantonata rientra tra le spese del piano finanziario), sono state escluse le previsioni di entrata riferibili a corrispondenti pari partite della spesa, delle entrate già concretizzate nei mesi di gestione trascorsi; è stato tenuto conto, inoltre, degli indirizzi di propulsione alla riscossione che la Giunta ha impartito ai direttori di settore.

Per le entrate relative ad investimenti il concetto di dubbia esigibilità è particolarmente limitato, data la natura delle entrate previste e la sequenzialità di attivazione della spesa che è sempre successiva all'effettiva possibilità di accertare l'entrata relativa. Gli oneri per concessioni ad edificare, in caso di rateizzazione degli importi da pagare, è previsto rilascio di idonea fidejussione.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti previsti sono descritti nel Documento di programmazione.

Si è provveduto ad inserire nell'elenco annuale delle opere pubbliche gli interventi di importo superiore a 100.000,00 Euro.

Per le manutenzioni straordinarie e per le altre spese d'investimento, in applicazione ai principi contabili, la spesa è stata suddivisa nelle annualità in cui l'obbligazione giuridica viene a scadere secondo la programmazione dell'avanzamento dei lavori, ovvero per talune modalità di finanziamento totalmente disponibili nell'esercizio "iniziale" dell'opera, mediante l'utilizzo del passaggio sul Fondo pluriennale Vincolato.

Sono inserite anche opere per le quali si prevedono forme di partenariato pubblico privato o acquisite tramite convenzioni.

Mis	Progr	INTERVENTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
1	5	Manut.straord immobili vari comunali	144.977,02	3.000,00	53.000,00
4	2	Manut.straord scuole	565.737,84	330.000,00	0,00
4	2	Completamento nuova scuola media	337.806,25		500.000,00
4	6	Manut. Istituto comprensivo e acquisto attrezzature cucina	9.000,00	0,00	0,00
5	1	Manut. Rocca	30.844,20	0,00	0,00
6	1	Manut straord impianti sportivi	355.635,97	0,00	0,00
9	1	Prevenzione dissesto idrogeologico	7.930,00	0,00	0,00
9	2	Manut. Verde e acquisto attrezzature	138.707,00	11.500,00	11.500,00
9	4	Realizzazione collettore acque	378.000,00		

10	5	Viabilità e infrastrutture	519.993,59	100.000,00	100.000,00
12	1	Manutenz.nido-strutt.infanzia	39.085,00	0,00	0,00
12	3	Manutenz strutture in ambito sociale	100.300,00	0,00	0,00
12	9	Manutenz cimiteri	32.000,00	950.000,00	

		Di cui coperto da Fondo pluriennale vincolato al 01/01	1.874.807,64	0	0
		Lavori finanziati e rinviati (FPV al 31/12)	0	0	

Gli investimenti attivati e/o affidati, che costituiscono somma importante del FPV, sono stati resi possibili dalle norme "transitorie" degli equilibri a valere per l'anno 2016, confermati nella legge di stabilità.

Non sono previsti nuovi mutui; è invece inserito (tra le voci di finanziamento) un pagamento rateale che viene "scontato" da entrate correnti che si generano dall'investimento realizzato

LIMITE DI INDEBITAMENTO

Il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL è par al 10% per cento e entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il relativo prospetto dimostrativo è allegato al fascicolo di Bilancio

Art. 204 D.Lgs. n. 267/2000

"1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

(omissis)

COSTITUZIONE E VINCOLI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Il rendiconto di gestione è ancora in fase di predisposizione.

I dati relativi all'avanzo di amministrazione risultano pertanto essere presunti.

accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità	446.238,00	
Accantonamenti (di legge)	4.860,00	TFR sindaco
Fondi vincolati:		
Limitazioni dell'ambito di utilizzo, posti da normativa, per provenienza delle risorse	186.713,80	Oneri cimiteriali
Fondi vincolati dall'ente per provenienza risorse	13.083,81	Spese sociali
	5.800,00	Rimborsi assicurativi
Fondi da suddividere e verificare	96.090,00	
FONDI da destinare ad investimenti	102.011,00	
FONDI liberi (non vincolati)	55.435,30	

Sono state applicate alla previsione 2016 le seguenti quote:

- * parte vincolata già applicata nel corso dell'esercizio 2015 e non impegnata (vincolo spesa sociale) per € 2.300,00 alla spesa corrente e per € 2.500 alla spesa per investimento;
- * parte vincolata per rimborso assicurativo (anno 2015) alla relativa spesa per ripristino del bene danneggiato;

ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

1. ENTI PUBBLICI VIGILATI

Il Comune di Montecchio Emilia finanzia i seguenti enti pubblici

- Unione dei Comuni val d'Enza con quota di partecipazione pari al 17,93%

Per i servizi sociali alla persona l'Unione val d'Enza è subentrata al Comune nel rapporto di gestione, tutt'ora direttamente svolta da

- Asp "Carlo Sartori" Azienda pubblica di servizi alla persona, nella quale il Comune ha quota di partecipazione pari al 5,85%

I trasferimenti a favore di questi organismi sono previsti dai relativi contratti di servizio che regolano la gestione delle funzioni trasferite e/o affidate.

Sono trasferiti all'Unione val d'Enza e gestiti tramite la stessa, le funzioni di Polizia Municipale, Protezione civile, i servizi sociali, socio assistenziali e territoriali, lo sportello unico delle imprese, il servizio informatico; sono gestiti altresì in forma associata l'ufficio appalti, il nucleo tecnico di valutazione, l'ufficio di riscossione coattiva.

2. SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE

Il Comune di Montecchio Emilia partecipa direttamente alle seguenti società:

- Iren spa, con quota di partecipazione pari al 0,1863%
- Agac infrastrutture, con quota di partecipazione pari al 1,2308%
- Piacenza Infrastrutture spa, con quota di partecipazione pari al 0,49%
- Lepida spa, con quota di partecipazione 0,0015%
- Azienda consorziale trasporti ACT, con quota di partecipazione al 1,08%
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl pari al 1,08%
- Matilde di Canossa srl, in liquidazione, con quota di partecipazione al 7,97%
- Centro studi e lavoro "La cremeria" srl, con quota di partecipazione al 5,26%

3. ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO

Il Comune di Montecchio Emilia non controlla alcuna società o ente.

Detiene quota di partecipazione in C.E.V. Consorzio Energia Veneto pari al 0,09%.